

Bollettino di informazione anno IV - numero 1 - data: 02/01/2013



Cocopro, il ministero fissa le regole: i requisiti del progetto e le professioni escluse

Il progetto deve avere un obiettivo preciso e verificabile. Quindi niente Cocopro per call center, imprese di pulizie, edilizia ecc. Ecco la black-list delle professioni

Vita più difficile per le aziende che utilizzano i Cocopro. Può sembrare una banalità, ma per un contratto di **collaborazione a progetto** ora serve un vero "progetto". E ci sono lavori che un progetto non possono averlo, per definizione. Lo sostiene il **ministero del Lavoro** che elenca in una **black-list** le professioni che non è possibile svolgere come Cocopro.

Sono le regole fissate dalla **circolare n. 29** dell'11 dicembre 2012 che fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla riforma del lavoro Fornero e in particolare sulle collaborazioni a progetto. La riforma ha modificato la "filosofia" dei contratti a progetto, spesso utilizzati per coprire rapporti che hanno tutte le caratteristiche del lavoro subordinato, ponendo **quattro requisiti** fondamentali:

- il **progetto specifico**, che non può essere la pura riproposizione dell'oggetto sociale;
- la **durata**, che dev'essere determinata (una data specifica) o determinabile (al raggiungimento del risultato);
- il **corrispettivo**, che deve avere un minimo stabilito calcolato sulla base delle retribuzioni dei dipendenti con mansioni analoghe;
- il **coordinamento** del lavoratore con il committente.



CAMPANIA

PILGER s.r.l.

Servizi e soluzioni alle imprese e al cittadino

Il progetto e la black-list dei mestieri

La circolare specifica innanzitutto le caratteristiche del progetto: dev'essere **specifico** e determinato dal datore di lavoro o dallo stesso collaboratore, deve **indicare esplicitamente il risultato** da raggiungere, che deve essere oggettivamente **verificabile**. In sostanza il progetto, pur rientrando nell'attività complessiva dell'impresa, deve avere contenuti e **obiettivi autonomi**.

La logica conseguenza è che il collaboratore **non** deve svolgere **compiti puramente esecutivi o ripetitivi**. Ma il ministero del Lavoro non si limita ad enunciare il principio ma si prende la briga di individuare le singole **professioni** per le quali **non è possibile stipulare un contratto a progetto**, proprio perché non si prestano a una "progettualità", e vanno necessariamente ricondotte nell'ambito del rapporto di subordinazione.

Ecco l'**elenco delle mansioni escluse dal Cocopro** (che secondo lo stesso ministero è **esemplificativo e non esaustivo**):

- distributori di giornali e riviste
- addetti alle agenzie ippiche
- addetti alle **pulizie**
- **autisti** e autotrasportatori
- **baristi** e camerieri
- commessi e addetti alle vendite
- custodi e **portieri**
- estetiste e **parrucchieri**
- facchini
- istruttori di autoscuola
- letturisti di contatori
- **magazzinieri**
- manutentori
- **muratori** e altre qualifiche operaie dell'edilizia
- piloti e assistenti di volo
- addetti al **settore agricolo**
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti
- addetti alla **somministrazione di cibi o bevande**
- addetti ai **call center** per servizi "inbound" (di risposta).